

DELIBERAZIONE N. 120**ORIGINALE****COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA**
PROVINCIA di BERGAMO**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì tre del mese di novembre alle ore 13:00 nella residenza comunale.

Ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Sono presenti :

BEATRICE BOLANDRINI	SINDACO	Presente
ELENA BIANCHI	ASSESSORE	Presente
CLARA BALLACE	ASSESSORE	Assente
STEFANO MORO	ASSESSORE	Presente

Totale	Presenti 3	Assenti 1
--------	------------	-----------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. **FILIPPO PARADISO**.

Il Presidente **BEATRICE BOLANDRINI**, in qualità di **SINDACO**, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- L'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare locale; • L'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;
- L'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 08/02/2011;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 24/02/2023 di approvazione tariffe anno 2023 del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Brignano Gera D'Adda ha a suo tempo introdotto e disciplinato con proprio regolamento, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- L'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, introduce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”), che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992;
- Il comma 847 della fonte legale di regolazione primaria dispone che “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla

pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 162/2019 stabilisce che l’abrogazione disposta dalla sopra citata fonte di regolazione primaria non ha effetto per l’anno 2020;
- Il nuovo “canone unico”, destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale, è disciplinato dai commi da 816 a 847 della Legge di bilancio 2020;
- L’art. 1, comma 836, della medesima fonte normativa, dispone inoltre, a decorrere dal 01/12/2021, la soppressione dell’obbligo del servizio delle pubbliche affissioni;
- Con la stessa decorrenza, l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- I Comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati;
- La fonte di regolazione primaria, all’art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, stabilisce che: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;
- La medesima Legge di bilancio stabilisce:
 - a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari, che per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
 - b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, che per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);
 - c) la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che per Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro (comma 831);
- L’art. 1, commi da 837 a 843, della medesima fonte di regolazione primaria detta una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch’esso decorrente dal 2021;
- La norma precisa (comma 838) che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”;
- A differenza di quest’ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;
- La medesima Legge n. 160/2019 stabilisce, per questo prelievo:
 - a) la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
 - b) la tariffa standard giornaliera, di euro 0,60 (art. 1, comma 842); tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo e in ragione della superficie occupata (comma 843).

CONSIDERATO CHE si è ritenuto opportuno fermo restando:

- Di confermare le tariffe 2023, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24/02/2023, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, anche per l'anno 2024 , meglio specificate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dal 1° gennaio 2024;
- Di trasmettere agli uffici del Comune di Brignano Gera d'Adda il presente provvedimento, per quanto di competenza, e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Brignano Gera d'Adda.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabili di Servizio.

A voti unanimi, resi nei modi di legge in forma palese

DELIBERA

1. Di confermare le tariffe 2023 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, anche per l'anno 2024, meglio specificate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dal 1° gennaio 2024;
2. Di trasmettere agli uffici del Comune di Brignano Gera d'Adda il presente provvedimento, per quanto di competenza, e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Brignano Gera d'Adda.

con distinta e separata votazione,, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione in corso di predisposizione.

PARERE:

La sottoscritta Leoni rag.Lucia nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, del presente deliberato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. **LEONI LUCIA**

PARERE:

Il sottoscritto dott. Filippo Paradiso nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria-Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, del presente deliberato.

Il Responsabile del Servizio Segreteria-Tributi

Dott. **PARADISO FILIPPO**

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BEATRICE BOLANDRINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. **FILIPPO PARADISO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Su conforme attestazione del Messo Comunale la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 08-11-2023 e contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi dell' art. 134 , 4° comma , del D.L.vo n. 267/2000 in data 03-11-2023

per decorrenza termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO